

ESENTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SENT. N. 14949/14
R. G. N. 49008/13
REP. N. 1/1

Sezione seconda

Il Giudice di pace ha pronunciato la SENTENZA n° _____

Nella causa R. G. n° 49008/13

Promossa da: nata a Roma il 01.12.1979 e qui resid.
elett. domic. in Roma, alla Via Val Varaita n. 3,

per l'Avv. Daniela LOIACONO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al-
l'atto di citazione in opposizione; OPPONENTE

Contro: ECUITALIA SUD S.p.A. (c.f. 41210661002) - Direzione Generale, in persona del Re-
sponsabile del Contenzioso Esattoriale Lazio, Avv. Maria STRANIERI, con sede in Roma,
Come in atti rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio CARNIVALI ed elettivamente domicilia-
ta presso il suo studio al Viale Bruno Buozzi n. 19, giusta procura in calce alla com-
parsa di costituzione e risposta depositata in data 25.03.2014; RESISTENTE
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, con sedi P. 22a del Campidoglio; CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c.

Avverso: cartella di pagamento N. 097 2013 01708697 17 dell'importo di Euro 164,58
notificata a mezzo Raccomandata A.R. in data -9.05.2013;

Conclusioni come da verbale di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'opposizione e' fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Rilevato che la violazione e' stata commessa in data -6.02.2008 ed ac-
certata con il verbale n. 13080223689;

che la cartella di pagamento, oggetto del presenti giudizio, e' stata no-
tificata in data -9.05.2013;

Considerato che e' decorso il "termine di cinque anni dal giorno in cui e'
stata commessa la violazione", di cui all'art. 28 Legge n. 689/1997;

che, pertanto, il "diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie", da parte di Roma Capitale e' prescritto, ai sensi

dell'art. 209 cod. strad.

L'accoglimento del motivo, sopra esaminato, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi dedotti dalla opponenti.

Alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo e si distraggono ex art. 93 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

Il giudice di Pace, definitivamente pronunciando così, provvede:

ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,

DICHIARA la prescrizione del diritto all'esazione del credito da parte di Roma Capital;

CONDANNA Equitalia Sud S.p.A. e Roma Capital, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Danilo Loiacono delle spese del giudizio, che liquida Euro 51,00 oltre Euro 100,00 per compenso professionale ed accessori di legge.

Roma, 16 Giugno 2014.

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li

20 GIU. 2014

IL CANCELLIERE